

## **BGer 2C\_527/2019 vom 14. Juni 2019**

Bundesgericht, 2019-06-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_2C\\_527\\_2019](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_527_2019)

FR: TF 2C\_527/2019 du 14 juin 2019

IT: TF 2C\_527/2019 del 14 giugno 2019

### **Erwägungen**

#### **E. 1.1**

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti ( DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

#### **E. 1.2**

Il ricorso non è firmato in originale dai ricorrenti, contravvenendo in tal modo alle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . In concreto non occorre tuttavia fissare loro un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio ( art. 42 cpv. 5 LTF ), per sanare il vizio constatato, dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

#### **E. 1.3**

Come già ripetuto più volte ai ricorrenti (vedasi sentenza 2C\_394/2019 del 15 maggio 2019 consid. 1.2 con rinvii), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). La relativa richiesta va disattesa.

#### **E. 1.4**

La presente causa è di competenza della II Corte di diritto pubblico (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 21 RTF [RS 173.110.131]). La domanda di astensione rispettivamente di ricusazione formulata nei confronti del Presidente e dei giudici della I Corte di diritto pubblico è quindi senza oggetto (senza che occorra ancora pronunciarsi sulla sua più che dubbia ammissibilità, vedasi al riguardo sentenza 2C\_394/2019 citata, consid. 1.3). Lo è ugualmente in quanto rivolta contro i cancellieri C. \_\_\_\_\_ e D. \_\_\_\_\_, i quali non intervengono nel giudizio odierno.

#### **E. 1.5**

I ricorrenti criticano a lungo il modo di agire del Tribunale federale, anche in altre vertenze, del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello, di cui avrebbero chiesto, per ora senza esito, la ricusa straordinaria, nonché di diverse altre autorità, tra cui la Commissione di disciplina notarile e la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza. Sennonché tali aspetti esulano dall'oggetto del litigio e non vanno pertanto esaminati.

#### **E. 1.6**

I ricorrenti rimproverano in seguito al Giudice delegato cantonale il modo in cui (non) avrebbe istruito la loro causa, avendo emanato il proprio giudizio "secondo un livello di interpretazione personale", senza "nessuna indicazione di istruzione preventiva", senza "nessuna composizione di corte e richiesta di anticipo delle spese giudiziarie" e di avere

agito "con composizione monocratica con la Vicecancelliera", lamentando inoltre un conflitto d'interesse in quanto il consorte della Giudice unica lavora presso il servizio giuridico di un dipartimento cantonale. Sennonché, come noto ai ricorrenti, le generiche critiche appellatorie di ricusazione di giudici e cancellieri della Corte cantonale sono inammissibili (sentenza 1C\_196/2019 del 12 aprile 2019 e rinvii) e non vanno pertanto esaminate.

#### **E. 2.1**

Conformemente all' art. 42 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata ( DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380), perché quest'ultima leda il diritto (cpv. 2). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione ( art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).

#### **E. 2.2**

Nel caso concreto oggetto del litigio dinanzi alla Corte cantonale era unicamente la questione di sapere se, a ragione, la Commissione di disciplina notarile aveva negato agli insorgenti la legittimazione a chiedere la revisione delle proprie decisioni emanate il 30 maggio 2016. Ora, nella misura in cui i ricorrenti, dopo un esposto prolisso e alquanto confuso dei fatti che li hanno portati ad adire la Commissione di disciplina notarile, criticano l'agire di diverse autorità, legato secondo loro, alla loro segnalazione, dette critiche esulano dall'oggetto del contendere e non vanno esaminate. In quanto si esprimono sulla questione della loro legittimazione, essi si limitano a fare valere la loro opinione, senza confrontarsi con la motivazione precisa e dettagliata del Tribunale cantonale amministrativo, ciò che non soddisfa le esigenze di motivazione poste dall' art. 42 LTF . Infine, nella misura in cui elencano diversi disposti costituzionali e convenzionali, senza però dimostrarne la disattenzione conformemente alle esigenze dei combinati art. 42 e 106 LTF , anche al riguardo la loro impugnativa sfugge ad un esame di merito.

#### **E. 2.3**

Ne discende che in mancanza di un'argomentazione topica mediante la quale i ricorrenti si confrontano con l'esposizione dei motivi del Tribunale cantonale amministrativo il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

#### **E. 3**

Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dai ricorrenti di potere valutare le possibilità di ritirare il loro gravame.

#### **E. 4.1**

La domanda dei ricorrenti di essere esentati dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame ( art. 64 cpv. 1 e 3 LTF ), senza trascurare che essi non hanno in alcun modo dimostrato la loro indigenza ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie

seguono pertanto la soccombenza, con vincolo di solidarietà ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ).

#### **E. 4.2**

Come già spiegato più volte ai ricorrenti, la loro richiesta di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa. Dati i numerosi ricorsi e le numerose domande di revisione introdotti dinanzi al Tribunale federale, essi ormai conoscono l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai loro allegati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.